



REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato (la "**Normativa Rilevante**"), il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers S.p.A. (la "**Società**") ha istituito il registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) (il "**Registro**") e di conseguenza ha adottato la presente procedura relativa alla tenuta e all'aggiornamento del Registro (la "**Procedura**").

L'**Allegato A** alla presente Procedura contiene una descrizione della Normativa Rilevante che i destinatari della Procedura sono tenuti a conoscere e osservare.

2. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

Ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante, per informazioni privilegiate si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero le azioni della Società quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Azioni**"), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati (le "**Informazioni Privilegiate**").

Un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente Articolo 2 riguardo alle Informazioni Privilegiate.

Un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

3. PERSONE FISICHE O GIURIDICHE ISCRITTE NEL REGISTRO ("PERSONE")

Il Registro è suddiviso in due macro sezioni:

“Sezioni Specifiche”: in tale sezione vengono indicate le persone che hanno accesso ad una o più specifiche informazioni privilegiate. Le sezioni specifiche sono predisposte in conformità al modello riportato nell’**Allegato B**. Ogni qualvolta viene individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova Sezione Specifica al Registro. Ciascuna Sezione Specifica riporta soltanto i dati delle Persone che hanno accesso all’Informazione Privilegiata contemplata nella relativa Sezione Specifica.

“Sezione Permanente”: in tale sezione sono riportati i dati delle Persone che, in ragione del loro ruolo all’interno della Società, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate. La sezione permanente è predisposta in conformità al modello riportato nell’**Allegato C**. I dati delle Persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nella Sezione Specifica.

4. MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro è tenuto in formato excel dal consigliere Francesco Spapperi (il **“Responsabile”**). Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti ai sensi della Normativa Rilevante.

La Sezione Specifica e la Sezione Permanente del Registro devono in ogni momento contenere tutte le informazioni riportate, rispettivamente, nei modelli di cui all’**Allegato B** e all’**Allegato C**.

La cancellazione delle Persone iscritte nel Registro deve essere disposta nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l’iscrizione, incluso il caso in cui l’Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.

Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente dal Responsabile:

- (a) se cambia la ragione per cui la Persona è iscritta nel Registro ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell’iscrizione della Persona da una sezione all’altra del Registro;
- (b) se una nuova Persona deve essere iscritta nel Registro;
- (c) se occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l’accesso non ha più luogo.

Ciascun aggiornamento indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.

Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro sono conservate dalla Società per i cinque anni successivi all’iscrizione o all’aggiornamento.

Ai fini della istituzione e dell’aggiornamento del Registro, il Responsabile è responsabile della raccolta e dell’aggiornamento delle informazioni riguardanti le Persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni del registro.

Contestualmente all’iscrizione di una Persona nel Registro, il Responsabile provvede ad informarla:

- (d) della sua iscrizione nel Registro;
- (e) degli obblighi derivanti dall’aver accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- (f) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di comunicazione illecita e diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

L’informativa è resa con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 1 dell’**Allegato D**.

Il Responsabile rende altresì noti alle Persone già iscritte nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 2 dell'Allegato D, nonché l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione conforme al modello di cui allo Schema 3 dell'Allegato D.

Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate e ricevute controfirmate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

Il Responsabile consegna alle Persone che ne facciano richiesta copia cartacea o su altro supporto durevole delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

Le Persone adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate: (a) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni Privilegiate; (b) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; (c) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.

Inoltre, in relazione agli incarichi conferiti, il Responsabile d'intesa con l'Amministratore Delegato valuta, di volta in volta, se i Consulenti debbano sottoscrivere specifici e ulteriori impegni di riservatezza aventi a oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate, impegnandosi in ogni caso a rispettare puntualmente la Normativa Rilevante.

5. COMUNICAZIONI DELLE PERSONE AL RESPONSABILE

Il Responsabile provvede a consegnare a ciascuna Persona su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia della presente Procedura.

Ogni Persona è tenuta a:

- (a) restituire tempestivamente al Responsabile firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone i contenuti e prendendo atto dell'Informativa;
- (b) ottemperare alle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Normativa Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

6. SANZIONI

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura da parte delle Persone, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità previste dalla Normativa Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il Responsabile ha il compito di curare l'aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della Normativa Rilevante e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell'esperienza applicativa maturate e sottopone al Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.

Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto alle Persone le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e ad ottenere l'accettazione delle Persone dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.

I dati personali delle Persone saranno oggetto di trattamento con le modalità, nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di cui sopra.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e

c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e

d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2016

Articolo 2

Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.

2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).

I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I.

Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.

4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:

a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;

b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;

c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

ALLEGATO B

MODELLO DELLA SEZIONE SPECIFICA DEL REGISTRO

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

N.	Nome e cognome	N. telefono	Data di nascita	Indirizzo	e - mail	Informazione privilegiata a cui il soggetto ha avuto accesso	Data e ora di identificazione dell'informaziopne privilegiata	Data e ora di accesso all'informazione privilegiata	Data e ora di cessazione dell'accesso all'informazione privilegiata	Data di trasmissione all'autorità competente	Ricevuta conferma controfirmata? SI/NO



ALLEGATO C

MODELLO DELLA SEZIONE PERMANENTE DEL REGISTRO

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

N. ▼	Nome e cognome ▼	N. telefono ▼	Data di nascita ▼	Indirizzo ▼	e - mail ▼	Motivo dell'accesso ad info proivilegiate ▼	Data e ora dell'inserimento nel registro ▼	Ricevuta conferma controfirmata? SI/NO ▼

ALLEGATO D

SCHEMA 1

INFORMATIVA PER LE PERSONE ISCRITTE NEL REGISTRO

Iscrizione nel Registro

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato la "**Normativa Rilevante**") nonché nella procedura di B&C Speakers S.p.A. ("**Società**") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il "**Registro**"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che in data [•] [**specificare data e ora**] ho proceduto a iscriverLa nel Registro per la seguente motivazione: [•] [**specificare motivazione**]

Si ricorda che coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate devono attenersi alla Normativa Rilevante descritta nell'Allegato A alla Procedura adottata dalla Società, allegata alla presente.

Obblighi che derivano dall'iscrizione nel Registro

Si ricorda che l'iscrizione nel Registro comporta i seguenti obblighi:

- il rispetto della riservatezza delle Informazioni Privilegiate secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza;
- l'obbligo di identificare e gestire le Informazioni Privilegiate con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività;
- l'obbligo di informare immediatamente lo scrivente e la funzione Investor Relations, dell'avvenuta comunicazione, anche involontaria, delle Informazioni Privilegiate a soggetti non vincolati ad obblighi di segretezza.

Sanzioni

Di seguito è fornita una sintetica descrizione delle sanzioni previste dalla MAR e dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato.

MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative (articolo 30)

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reitervarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15.000.000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2.500.000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione

che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

TUF

(i) Sanzioni penali

Art. 184 (Abuso di informazioni privilegiate).

1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 186 (Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore

a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187 (Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

(ii) Sanzioni amministrative

Art. 187-bis (Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta

professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies (Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Decreto"), Codice in materia di protezione dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti interessati alcune informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali ("Trattamento"), intendendosi per tali qualunque informazione riguardante gli interessati stessi.

La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei Suoi dati personali trattati, le finalità e le modalità del loro Trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti dal Decreto.

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro ai sensi delle disposizioni citate sono: cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro.

Non vengono trattati dati diversi da quelli menzionati.

Per il futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità appresso indicate.

Il Trattamento viene effettuato da OVS S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo OVS S.p.A. una società emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Modalità di Trattamento dei dati

I dati vengono trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. I dati in oggetto saranno custoditi presso la sede sociale della Società sita in Bagno a Ripoli (FI), via Poggiomoro 1, negli archivi della Società; il personale è stato opportunamente incaricato del trattamento ed istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere a disposizioni di legge. Il Trattamento viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

I dati saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro Trattamento. Della cancellazione dal Registro Le sarà data tempestiva comunicazione.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali della Società è il Sig. Lorenzo Coppini.

Categorie di soggetti ai quali i dati devono essere comunicati

Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, è la Consob.

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Il Decreto prevede che gli interessati possano esercitare i diritti di cui all'art. 7, il cui testo si allega.

Nello spirito di assoluta trasparenza e correttezza con cui la Società intende gestire la materia, Le assicuriamo la nostra completa disponibilità per ogni chiarimento necessario e la nostra collaborazione per gli opportuni adempimenti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

SCHEMA 2

Aggiornamento dei dati inseriti nel Registro

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato la "**Normativa Rilevante**") nonché nella procedura di B&C Speakers S.p.A. ("**Società**") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il "**Registro**"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il [•] [**indicare data e ora**] sono stati aggiornati i Suoi dati oggetto di iscrizione e trattamento per il seguente motivo: [•] [**indicare motivo**].

Il Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro

SCHEMA 3

Cancellazione dal Registro

In ottemperanza alle disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo vigenti che regolano l'accesso alle informazioni privilegiate e gli abusi di mercato la "**Normativa Rilevante**") nonché nella procedura di B&C Speakers S.p.A. ("**Società**") relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate della Società (il "**Registro**"), La informo, in qualità di Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto Registro, che il [•] [**indicare data e ora**] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, ai sensi dell'art. 18 della MAR, i Suoi dati oggetto di iscrizione e trattamento saranno cancellati decorsi cinque anni a decorrere dal [•]. [**indicare data e ora sopra riportata**]

Il Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro